MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi
DG PER LE RISORSE FINANZIARIE, LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA

DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE INTEGRATO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI DURATA TRIENNALE 2025-2028
CIG B74FC92935

Sommario

Premessa 4
ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) 4
ART. 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO 4
ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5
ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI 5
ART. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 5
ART. 6 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 5
ART. 7 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA 6
ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 6
ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 7
ART. 10 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 8
1) Requisiti di idoneità professionale: 8
2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: 8
3) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 9
ART. 11 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 9
ART. 12 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 10
ART. 13 – AVVALIMENTO 10
ART. 14 – SUBAPPALTO 11
ART. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 11
ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 12
ART. 17 – BUSTA AMMINISTRATIVA 12
ART. 17.1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE 12
ART. 17.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 13
ART. 17.3 – DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA 14
ART. 17.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 15

ART. 17.5 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI ASSOCIATI 15
ART. 18 – BUSTA TECNICA 15
ART. 19 – BUSTA ECONOMICA 16
ART. 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 16
ART. 20.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 17
ART. 20.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA 19
ART. 20.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 20
ART. 20.4 – METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 21
ART. 21 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 21
ART. 22 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 21
ART. 23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 23
ART. 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 23
ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA 24
ART. 25.1 – COPERTURE ASSICURATIVE 24
ART. 26 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 24
ART. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO 24
ART. 28 – ACCESSO AGLI ATTI 25
ART. 29 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 25
ART. 30 – CONTROVERSIE 25
ART. 31 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI 25

Premessa

Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'affidamento del "Servizio postale integrato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di durata triennale 2025-2028" – CIG B74FC92935.

La procedura, avviata in esecuzione del Decreto Direttoriale n. 495 del 19.06.2025 della Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica, si svolge sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Piattaforma MePA), raggiungibile all'indirizzo "www.acquistinretepa.it", tramite Richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti i fornitori accreditati al Bando "Servizi" - Categoria "Servizi di raccolta e recapito degli invii postali" - CPV 64110000-0.

I documenti di gara e gli allegati sono pubblicati sul sito internet della Stazione appaltante all'indirizzo "www.lavoro.gov.it", nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti".

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Stazione appaltante

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica.
Indirizzo: Via Flavia, 6 - Roma (RM).

Responsabile Unico del Progetto (RUP) (art. 15 del D.lgs. n. 36/2023)

Dott. Andrea Tardiola, Direttore della Direzione Generale per le risorse finanziarie, la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti e della logistica.

ART. 2 – OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la gestione integrata dei Servizi postali e altri servizi diversi da quelli postali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito "Servizio"), così come descritti nel Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto avrà durata di 36 mesi consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto, ovvero dall'effettivo avvio del servizio autorizzato con comunicazione scritta della Stazione appaltante anche nelle more della stipulazione. L'efficacia del contratto è comunque subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione e impegno da parte dei competenti organi di controllo.

L'importo presunto dell'appalto per il triennio è pari ad € 60.000,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge se ed in quanto dovuta.

I costi della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 in quanto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza (DUVRI).

L'importo contrattuale presunto comprende i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, che la stazione appaltante ha stimato in € 39.000,00 per l'intero triennio, sulla base della tabella relativa al costo del lavoro nel settore delle imprese esercenti i servizi postali in appalto adottata con Decreto Direttoriale n. 23 del 4 aprile 2024.

Il CCNL applicato è il seguente: CCNL per imprese esercenti i servizi postali in appalto – codice identificativo CNEL: K721- firmatari datoriali: FISE ASSOPOSTE – firmatari sindacali: SLC CGIL; SLP CISL; UIL POST. Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta il differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L'appalto è a misura.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio sarà espletato mediante consegna e ritiro dei plichi presso l'Ufficio addetto al servizio postale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in Via Flavia, 6 - Roma. Il luogo di esecuzione del servizio è pertanto Roma - Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 4 – REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del Servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, tra quelli indicati dall'art. 60, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, si utilizzano "gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie".

ART. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato, qualora più favorevoli per la Stazione appaltante. L'esercizio di tale opzione verrà comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto; il termine non è perentorio.
Resta fermo che, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate al medesimo comma 11 (c.d. proroga tecnica). In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di eventuali opzioni del contratto espressamente stabiliti nei documenti di gara, è pari ad € 92.000,00, come di seguito calcolato.

Importo presunto a base di gara (per il triennio)	€ 60.000,00 (I.V.A. esclusa)
Importo per l'opzione del quinto d'obbligo (in caso di aumento)	€ 12.000,00 (I.V.A. esclusa)
Importo per l'opzione di proroga (per 12 mesi)	€ 20.000,00 (I.V.A. esclusa)
Valore globale stimato (comprensivo di opzioni)	**€ 92.000,00** (I.V.A. esclusa)

ART. 6 – PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura di gara
Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023.

Criterio di aggiudicazione

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.
È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, come pure di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, idonea e congrua in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 7 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è il **giorno 08.07.2025 ore 10.00**.
L'offerta può essere presentata esclusivamente tramite Piattaforma MePA, secondo le indicazioni tecniche ivi riportate.
E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti da inoltrare, tramite Piattaforma MePA, entro il **giorno 02.07.2025 ore 11.00**. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e pubblicate in forma anonima. Le richieste tardive o pervenute a mezzo canali diversi dal MePA non saranno prese in considerazione.
La documentazione di gara comprende:

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E RELATIVO ALLEGATO:
  1. Allegato Prezzi unitari e Volumi;
- DISCIPLINARE E RELATIVI ALLEGATI:
  1. Modello di Dichiarazione aggiuntiva;
  2. Modello di Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
  3. Modello di Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  4. Modello di Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità;
  5. Modello di Dichiarazione di copertura territoriale;
  6. Modello di Offerta economica;
- SCHEMA DI CONTRATTO.

La procedura di gara e il futuro contratto sono soggetti alle condizioni e alle clausole di gara e contrattuali contenute nei documenti allegati alla RdO, accessibili sulla Piattaforma MePA. Le clausole e condizioni contrattuali contenute nel documento "Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi" e nella ulteriore documentazione allegata al Bando di abilitazione al MePA nella la categoria di riferimento si applicano ai rapporti tra l'appaltatore e la Stazione appaltante se ed in quanto compatibili con le condizioni particolari di contratto contenute nei documenti di gara, con particolare riferimento alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

ART. 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla procedura di gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai successivi articoli e abilitati al MePA per il Bando "Servizi", nella categoria di abilitazione "Servizi di Raccolta e Recapito degli Invii Postali" - 64110000-0.
In caso di soggetti costituiti in forma associata, tutte le imprese devono essere a loro volta già abilitate al MePA al momento della presentazione dell'offerta.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023.
I consorzi di cui all'art. 65, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie imprese consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali imprese consorziate il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla procedura di gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese retiste);
- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di imprese retiste sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle imprese retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un'impresa consorziata esecutrice esecutore la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

ART. 9 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "FVOE").

Le circostanze di cui all'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 costituiscono causa di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Sia in tale ultimo caso sia nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e ne dà comunicazione alla Stazione appaltante, inserendole nel FVOE.

In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di *self cleaning* dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 e

detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso questa Amministrazione negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione del Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono, ai sensi dell'art. 83-*bis* del D.lgs. n. 159/2011, causa di esclusione dalla procedura.

ART. 10 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

1) Requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.lgs. n. 36/2023. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
b) possesso di licenza individuale per fornitori di servizi postali, rilasciata dal Ministero competente, nonché di autorizzazione generale, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 261/1999.

2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) Fatturato annuo medio non inferiore a € 30.000,00, IVA esclusa, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di pubblicazione della presente procedura di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di esse, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante
- copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il collegio sindacale, il revisore contabile o la

società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

3) Requisiti di capacità tecnica e professionale:

a) Esecuzione negli ultimi negli ultimi dieci anni di n. 2 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara con buon esito, per conto di amministrazioni pubbliche.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto dell'importo e del
- periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE.
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71, comma 2 del medesimo Decreto.

ART. 11 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui al precedente art. 10**,** punto 1)**,** lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al possesso di licenza individuale per fornitori di servizi postali e di autorizzazione generale, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 261/1999, di cui al precedente art. 10, punto 1), lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente art. 10, punto 2), lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale
Il requisito relativo all'esecuzione dei servizi analoghi di cui al precedente art. 10, punto 3), lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del medesimo Decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 12 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA di cui al precedente art. 10**,** punto 1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici**.**
Il requisito relativo al possesso di licenza individuale per fornitori di servizi postali e di autorizzazione generale, ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 261/1999 di cui al precedente art. 10, punto 1), lett. b) deve essere posseduto dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) e dalle aggregazioni con soggettività giuridica, tramite la/le consorziata/e esecutrice/i.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale
I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 36/2023 utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle imprese consorziate che li costituiscono.
Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito un'impresa consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/203, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 13 – AVVALIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 10 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo e messe a disposizione salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.
Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del D.lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura di gara, tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 e il momento del deposito del decreto di cui al art. 47 del medesimo Decreto è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera

di commercio.
L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 10 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta

la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla procedura di gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 14 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 D.lgs. n. 36/2023. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara, **a pena di inammissibilità**, devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MePA, secondo le prescrizioni tecniche ivi riportate.
Tutta la documentazione deve essere predisposta in formato elettronico (il formato elettronico deve essere in PDF) e, ove richiesto, sottoscritta digitalmente (la firma digitale deve essere in formato CADESestensione. p7m).
Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
L'offerta e la documentazione a corredo dovranno essere inserite nelle seguenti buste virtuali:

- "Busta Amministrativa" – contenente la documentazione amministrativa;
- "Busta Tecnica" – contenente l'offerta tecnica;
- "Busta Economica" – contenente l'offerta economica.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
- saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o comunque non conformi al presente Disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.
L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

ART. 16 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
La Stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma MePA dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 17 – BUSTA AMMINISTRATIVA

Il concorrente inserisce nella Busta Amministrativa la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di partecipazione;
- "Response.xml" del DGUE;
- Dichiarazione aggiuntiva (come da modello allegato 1 al presente Disciplinare);
- *(eventuale)* Procura/e;
- *(eventuale)* Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria (come da modello allegato 2 al presente Disciplinare) e altra relativa documentazione (v. successivo art. 17.4);
- *(eventuale)* "Response.xml" del DGUE dell'ausiliaria;
- *(eventuale)* Documentazione relativa ai soggetti associati (v. successivo art. 17.5);
- Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (come da modello allegato 3 al presente Disciplinare);
- Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità (come da modello allegato 4 al presente Disciplinare);
- *(eventuale)* Misure di *self-cleaning* e altra documentazione.

ART. 17.1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente deve rendere la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La Dichiarazione sostitutiva viene generata dal Sistema in formato pdf e deve essere fatta pervenire alla Stazione appaltante sempre attraverso il Sistema, dopo averla scaricata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o di altro soggetto come individuato al successivo art. 17.3.

ART. 17.2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

In ragione dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, della disciplina relativa all'ecosistema nazionale per l'e-procurement di cui all'art 22 del D.lgs. n. 36/2023 e della conseguente necessità di garantire l'interoperabilità con la Banca dati ANAC, la Stazione appaltante ha predisposto la "*Request.xml*" del Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente deve produrre la "Response.xml" del DGUE con le seguenti modalità:

1. accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2. seleziona la compilazione come operatore economico;
3. esegue l'upload del file "Request.xml";
4. inserisce i dati richiesti;
5. genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione p7m) e presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023, dal consorzio
- medesimo nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti;
- nel caso di aggregazioni di imprese retiste:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. n. 5/2009, la "Response.xml" del DGUE deve essere presentata dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. n. 5/2009, la "Response.xml" del DGUE deve essere presentata dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la "Response.xml" del DGUE deve essere presentata dall'impresa che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara.
- nel caso di avvalimento, dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

La "Response.xml" del DGUE è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, con allegata copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore

La "Response.xml" del DGUE è compilata in tutte le parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedura.

N.B. Nella **sezione B** il concorrente indica i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D.lgs. n.

36/2023, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedura.

N.B. Nelle **sezioni A** e **D** le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo Decreto (si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica); nella **sezione C** Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) e h) del D.lgs. n. 36/2023 sono rese dal concorrente in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del medesimo Decreto.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedura.

N.B. Nella **sezione A** il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente art. 10, punto 1), lettere a) e b); nella **sezione B** il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al precedente art. 10, punto 2), lett. a); nella **sezione C** il concorrente dichiara il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al precedente art. 10, punto 3), lett. a).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende le informazioni richieste relativamente alla procedura.

ART. 17.3 – DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

La Dichiarazione aggiuntiva deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato "Dichiarazione aggiuntiva" e sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o di altro soggetto come di seguito individuato.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva sono presentate:

- dall'operatore economico che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dall'impresa mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di imprese retiste:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. n. 5/2009, le dichiarazioni devono essere presentate dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater* del D.L. n. 5/2009, le dichiarazioni devono essere presentate dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara;
  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere presentate dalla mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle retiste che partecipano alla procedura di gara.

Inoltre, nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. n. 36/2023, le consorziate

esecutrici presentano sia la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione sia la Dichiarazione aggiuntiva mentre le consorziate non esecutrici che prestano i requisiti presentano solo la Dichiarazione aggiuntiva.

La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione e la Dichiarazione aggiuntiva sono sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con allegata copia conforme all'originale della relativa procura**.** Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ART. 17.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

In caso di avvalimento il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, deve allegare:

- la dichiarazione di avvalimento a firma dell'impresa ausiliaria, come da modello allegato al presente Disciplinare;
- il "Response xml" del DGUE a firma dell'impresa ausiliaria;
- il contratto di avvalimento, in originale o in copia autentica.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

ART. 17.5 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle imprese mandanti/consorziate;
  c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dalle singole imprese riunite o consorziate.

ART. 18 – BUSTA TECNICA

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma MePA, all'interno della sezione "BUSTA TECNICA". Tale documentazione consiste in:

a) **Offerta tecnica** *(generata dal sistema)*;
b) una **Relazione tecnica** nella quale il concorrente illustra la proposta tecnico-organizzativa con specifico

riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 20.1. La relazione tecnica deve essere contenuta entro 10 pagine, escluso l'indice (N.B. La commissione giudicatrice leggerà la relazione tecnica fino alla 10^ pagina, escluso indice);

c) il dettaglio della copertura diretta per CAP e popolazione raggiunta (come da modello allegato 5 al presente Disciplinare);
d) *(eventuale)* in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento;
e) *(eventuale)* una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza con cui l'operatore economico argomenta in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a del D.lgs. n. 36/2023; a tal fine l'operatore allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

L'offerta tecnica deve rispettare, a pena di esclusione, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
L'offerta tecnica è sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente art. 17.3.
La presenza, nella documentazione che compone l'offerta tecnica, di indicazioni di carattere economico relative all'offerta stessa che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
N.B: L'offerta tecnica di sistema, richiesta di default dalla piattaforma, dovrà essere ricaricata a sistema non compilata.

ART. 19 – BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, inserisce la documentazione relativa all'offerta economica sulla Piattaforma MePA, all'interno della sezione "BUSTA ECONOMICA". Tale documentazione consiste in:

a) **Offerta economica**: documento redatto secondo il modello predisposto automaticamente dalla Piattaforma MePA nell'area dedicata, nel quale deve essere indicato il "prezzo omnicomprensivo offerto per l'intero servizio";
b) **Allegato Offerta economica**: documento redatto come da modello allegato 6 al presente Disciplinare;
c) *(eventuale)* Nel caso in cui il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello richiesto al precedente art. 2:
   - una dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato e relativa documentazione probatoria
   o, in alternativa,
   - una dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL indicato al precedente art. 2.

Nella presentazione dell'offerta, il concorrente deve tener conto delle seguenti condizioni:
- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, pena l'esclusione;
- nel caso di servizi non conformi alle caratteristiche e alle norme richieste, le offerte non saranno prese in considerazione.

Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni.
L'offerta economica è sottoscritta secondo le modalità di cui al precedente art. 17.3.

ART. 20 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i punteggi di seguito riportati.

OFFERTA TECNICA	**Max 70 punti**
OFFERTA ECONOMICA	**Max 30 punti**

ART. 20.1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I 70 punti relativi all'offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione giudicatrice sulla base dei parametri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

PARAMETRO DI VALUTAZIONE		Punteggio massimo attribuibile	Metodo di determinazione del punteggio
1	**Modalità di svolgimento del Servizio con particolare riferimento alle modalità di tracciamento della corrispondenza e di comunicazione con la Stazione appaltante, alle risorse dedicate (profili professionali, matrice ruoli/responsabilità.** Ai fini della valutazione, saranno considerate: - l'adeguatezza ed esaustività delle soluzioni operative proposte per massimizzare l'efficacia ed efficienza del Servizio; - l'esperienza del personale addetto e la coerenza dei relativi profili professionali rispetto alla mansione attribuita.	20	qualitativo
2	**Punti di giacenza già disponibili alla data di pubblicazione della procedura di gara:** I FASCIA n. 1 punto di giacenza in ogni comune italiano con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti o entro un raggio di 20 Km di distanza dagli stessi: …… 8 punti II FASCIA n. 1 punto di giacenza in ogni comune italiano con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti o entro un raggio di 40 Km di distanza dagli stessi: …… 5 punti III FASCIA n. 1 punto di giacenza in ogni comune italiano con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti o entro un raggio di 60 Km di distanza dagli stessi: …… 3 punti IV FASCIA punti di giacenza in numero inferiore rispetto a quanto sopra riportato: …… 0 punti	8	tabellare
3	**Riduzione dei tempi di consegna della Posta Non Raccomandata Massiva sul territorio nazionale rispetto al limite massimo previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.** Saranno attribuiti i seguenti punti: - entro il 9° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 0,5; - entro l'8° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 1; - entro il 7° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 1,5;	4	tabellare

	- entro il 6° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 2; - entro il 5° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 2,5; - entro il 4° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 3; - entro il 3° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 3,5; - entro il 2° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 4. Il punteggio sarà attribuito se la riduzione è garantita almeno nel 90% dei casi.		
4	**Riduzione dei tempi di consegna della Posta Raccomandata Massiva sul territorio nazionale rispetto al limite massimo previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto (primo tentativo di consegna).** Saranno attribuiti i seguenti punti: - entro il 9° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 0,5; - entro l'8° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 1; - entro il 7° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 1,5; - entro il 6° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 2; - entro il 5° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 2,5; - entro il 4° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 3; - entro il 3° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 3,5; - entro il 2° giorno lavorativo oltre quello di spedizione …. 4. Il punteggio sarà attribuito se la riduzione è garantita almeno nel 90% dei casi.	4	tabellare
5	**Modalità migliorative nello svolgimento del Servizio, ulteriori rispetto a quelle dei criteri n. 3 e n. 4** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, modalità migliorative nella gestione della posta inesitata). La valutazione sarà effettuata in base al grado di efficacia e di funzionalità delle soluzioni operative proposte rispetto allo svolgimento del servizio.	6	qualitativo
6	**Copertura territoriale dell'appaltatore senza ricorrere al subappalto, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto, espressa in %:** - da 91% a 100% ……. 17 punti; - da 81% a 90% ……. 15 punti; - da 61% a 80% ……. 12 punti; - da 31% a 60% ……. 5 punti; - da 0 a 30% ……. 2 punti.	17	tabellare
7	**Efficacia delle misure proposte per evitare che gli invii ritirati a seguito del pick-up subiscano smarrimenti, deterioramenti, manomissioni, furti, fino al recapito.** La valutazione sarà effettuata in base all'esaustività, concretezza e contestualizzazione della proposta rispetto alle attività previste nel Capitolato speciale d'appalto.	3	qualitativo
8	**Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici** Misure adottate per la riduzione dell'impatto ambientale	7	qualitativo

	nell'ambito delle attività poste a base di gara (ad esempio, veicoli a basso impatto ambientale). La valutazione sarà effettuata in base all'efficacia e alla funzionalità delle soluzioni operative proposte.		
9	**Possesso, al momento della presentazione dell'offerta, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198** Il punteggio verrà attribuito come segue: - Sì: 1 pt; - No: 0 pt. Nel caso di partecipazione di RTI o consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o alla somma delle quote dei componenti certificati del RTI, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti certificati del RTI.	1	tabellare

Con riguardo ai punteggi indicati nella tabella sopra riportata, si precisa che nell'ultima colonna "*Metodo di determinazione del punteggio*" gli stessi sono distinti in:

- "*Parametri Tabellari*" vale a dire il punteggio fisso e predefinito, indicato in tabella, che sarà attribuito o non attribuito in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto;
- "*Parametri Qualitativi"* per i quali i punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla commissione giudicatrice sulla base degli elementi forniti nell'ambito dell'offerta tecnica.

ART. 20.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dei parametri di natura qualitativa, sarà eseguita secondo la seguente griglia di giudizi:

eccellente	1,00	Offerta in grado di soddisfare pienamente e completamente le aspettative del committente in relazione alle prestazioni richieste
Buono	0,80	Offerta avente caratteristiche ampiamente idonee a garantire un livello più che soddisfacente delle prestazioni richieste
Sufficiente	0,60	Offerta presentante caratteristiche tali da garantire il livello minimo delle prestazioni richieste
Insufficiente	0,40	Offerta presentante carenze che possono compromettere la regolare esecuzione delle prestazioni richieste
Scarso	0,20	Offerta gravemente insufficiente al corretto espletamento
Nullo	0,00	Offerta assolutamente inidonea all'espletamento delle prestazioni richieste

Ogni commissario, per ciascun parametro qualitativo, dovrà esprime la propria valutazione utilizzando uno tra i giudizi di cui alla tabella soprastante, a cui corrisponde il relativo coefficiente.
Il punteggio relativo a ciascun sotto parametro qualitativo sarà determinato moltiplicando la media aritmetica dei coefficienti relativi ai 3 giudizi espressi dai commissari moltiplicata per il punteggio massimo assegnabile al parametro qualitativo secondo la seguente formula:
punteggio = media coeff. X punteggio massimo attribuibile.

I punteggi saranno determinati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Il punteggio complessivo di una determinata offerta tecnica è ottenuto sommando i punteggi totalizzati relativamente ai parametri di tipo qualitativo e tabellare.

ART. 20.3 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Punteggio attribuibile alla valutazione dell'offerta economica

I 30 punti relativi all'offerta economica saranno attribuiti in base ai ribassi offerti in sede di gara, relativi ai costi unitari di ciascuna tipologia di servizi postali (così come indicati all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto) e applicabili a tutte le fasce di peso individuate per ciascun prodotto postale. Verrà utilizzata la formula appresso indicata e secondo la ripartizione dei punteggi massimi riportati nella tabella che segue:

1	Posta ordinaria – Italia (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 5 punti
2	Posta prioritaria - Italia (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 2 punti
3	Posta raccomandata con avviso di ricevimento - Italia (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 6 punti
4	Posta assicurata - Italia (valori assicurati fino a € 50,00) (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 3 punti
5	Posta ordinaria – Estero (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 1 punti
6	Posta prioritaria - Estero (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 1 punti
7	Posta raccomandata con avviso di ricevimento - Estero (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 1 punti
8	Posta assicurata - Estero (valori assicurati fino a € 50,00) (offerta di ribasso unico applicabile ai costi unitari di tutte le fasce di peso)	Max 1 punti
9	Servizi a consumo connessi all'utilizzo della "posta online" per la spedizione dei telegrammi (offerta di ribasso applicabile al costo unitario)	Max 3 punti
10	Servizio di Pick-up a chiamata dedicato e spedizione di plichi raccomandati in busta antieffrazione di peso fino a 20 kg (offerta di ribasso applicabile al costo unitario)	Max 2 punti
11	Servizio giornaliero di consegna a domicilio e ritiro contestuale della corrispondenza in partenza sino a 7 kg, a mezzo del servizio di Pick-up (offerta di ribasso applicabile al costo unitario)	Max 5 punto

Gli 11 ribassi offerti dovranno presentare solo due cifre decimali.

La formula utilizzata per calcolare il **punteggio relativo a ciascuno degli 11 ribassi offerti** è la seguente:

$P(i)=C(i) \times P_{max}$ *dove:*

P(i) *= punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo;*
C(i) *= coefficiente variabile tra 0 e 1 attribuito al concorrente i-esimo ottenuto dal rapporto* ***R(i)*****/Rmax**

R(i) *= ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*
Rmax *= ribasso percentuale dell'offerta più conveniente;*

Pmax *= punteggio massimo attribuibile all'offerta di ribasso.*

Il punteggio economico complessivo sarà ottenuto sommando i punteggi totalizzati applicando la formula soprariportata per tutte le offerte di ribasso presentate da ciascun concorrente. I punteggi saranno determinati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (***Ptotale***) più alto, che sarà ottenuto sommando il punteggio relativo al criterio "***Punteggio Tecnico***" (**PT**) e il punteggio relativo al criterio "***Punteggio Economico***" (**PE**): **Ptotale = PT + PE.**

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi anche per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché la stessa risulti conveniente o idonea rispetto all'oggetto del contratto. Vale inoltre il disposto dell'art. 108, comma 10 del D. lgs. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 20.4 – METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione giudicatrice, relativamente a ciascuna offerta, procederà all'attribuzione dei punteggi finali dati dalla somma del punteggio tecnico e di quello economico.

ART. 21 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione e i *curriculum* dei relativi componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".
La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

ART. 22 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo **il giorno 08.07.2025 alle ore 11.00.**
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data fissata. Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento da remoto dei concorrenti per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema **a distanza, attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito** www.acquistinretepa.it.
Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti possono assistere, **collegandosi da remoto al Sistema, nei giorni e negli orari che saranno comunicati** (ad eccezione delle date già indicate nel Riepilogo della RdO).
Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.
Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 16.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma MePA ai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.
Il presidente della commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate.
La commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.
La commissione rende visibile ai concorrenti:

a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b. le eventuali esclusioni dalla procedura di gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
Il presidente della commissione procede all'apertura delle offerte economiche presentate.
La commissione procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il

miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi anche per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
La commissione rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.
L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 23 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia la somma dei punti attribuiti all'offerta economica sia la somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della Direttiva 2014/24/UE.
L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. La Stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:
- idonea garanzia definitiva di cui al successivo art. 25;
- idonea copertura assicurativa di cui al successivo art. 25.1.

ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, in conformità all'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 25.1 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o eventuali subappaltatori. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti e, in particolare, dei danni a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi. A tal fine lo stesso dovrà produrre una polizza R.C.T.-R.T.O. verso terzi e prestatori d'opera, per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. Nella polizza dovrà essere inoltre indicato che l'Amministrazione /Committente deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti.

ART. 26 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario comunica alla Stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

ART. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'appaltatore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. n. 62/2013, nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di

prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante, rispettivamente, ai seguenti link:

- https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Atti-generali.aspx;
- https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Pagine/Programma-triennale-trasparenza-e-integrita.aspx.

ART. 28 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura di gara è assicurato, in modalità digitale, tramite Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo Decreto.

ART. 29 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della procedura di gara sono oggetto di trattamento informatico e manuale da parte di questa Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 per le finalità connesse esclusivamente all'espletamento della procedura di affidamento e all'esecuzione del contratto. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.
Ai sensi dell'art. 35 co. 5-bis del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024, i dati personali degli operatori economici saranno trattati tramite il FVOE per le finalità connesse alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, nonché per le ulteriori finalità previste dallo stesso.
Il Titolare del trattamento è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con sede in Roma, via Flavia n. 6, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

ART. 31 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si rinvia ai documenti di gara allegati alla RdO e al Bando di abilitazione al MePA nella categoria di riferimento.
La Stazione appaltante non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma MePA ovvero a disservizi imputabili alla Piattaforma stessa.

Il Responsabile unico del progetto
Dott. Andrea Tardiola*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*